

Sentenza della Ctr di Venezia sulle conseguenze in caso di ritardo del contribuente

Il questionario, l'arma del Fisco

Non rispondere rende impossibile allegare i documenti

DI GIUSEPPE D'AMICO

La mancata risposta al questionario fiscale inviato dall'Amministrazione finanziaria preclude al contribuente la possibilità di allegare in seguito i dati e i documenti non forniti in sede precontenziosa. Questa è la conclusione della Commissione tributaria regionale di Venezia (sentenza 789 del 16 giugno 2016) per non aver il contribuente prodotto, entro il termine assegnato, la documentazione richiesta dall'Amministrazione finanziaria che ha espressamente indicato le conseguenze collegate a tale inadempimento.

La sentenza n. 789 del 16 giugno 2016

L'art. 32 del dpr 600 del 1973 statuisce che: «Le notizie e i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non tra-

smessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di

I dati non esibiti non possono essere presi in considerazione

inutilizzabilità non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i

libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile».

La norma stabilisce che il contribuente non possa utilizzare nella successiva fase amministrativa (ad esempio, nell'accertamento con adesione) o in quella contenziosa la documentazione non trasmessa all'Amministrazione finan-

ziaria; salvo la presenza di una causa di forza maggiore non imputabile. I questionari sono un mezzo di controllo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per evitare che vengano emessi atti di accertamento illegittimi o infondati per mancanza di

informazioni, a disposizione dei contribuenti. In tale contesto, in virtù delle previsioni dell'art. 32, non si applica l'art. 58 del dlgs 546 del 1992 che consente la produzione di nuovi

documenti in appello. La Ctr, richiamati i principi della Corte di cassazione nelle sentenze 453/2013 e 10489/2014, conferma l'orientamento prevalente che sanziona il comportamento omissivo del contribuente con la preclusione amministrativa e processuale di allegare dati e documenti non forniti in sede precontenziosa. La consegna della documentazione garantisce

un dialogo preventivo con il Fisco al fine di favorire, da subito, la definizione delle problematiche fiscali.

Valutazioni operative

Il tema dell'inutilizzabilità dei documenti è stato a lungo dibattuto, con decisioni spesso contrastanti tra di loro; basti

Ok se c'è la presenza di una causa di forza maggiore non imputabile

pensare ad esempio che la Corte di Cassazione con la sentenza 8299/2014 ha superato il contenuto dell'art. 32 per non aver l'Amministrazione finanziaria dimostrato che

la documentazione prodotta in giudizio dal contribuente non fosse ad essa nota. L'art. 32 deve essere applicato, tenendo conto del diritto di difesa e di capacità contributiva, in quanto: «Si tratta di una disposizione che in qualche misura deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost., e dunque deve essere applicata in modo da non comprimere il diritto alla difesa e di non

obbligare il contribuente a pagamenti non dovuti. ... Il fatto che la documentazione non sia stata esibita in sede amministrativa, può giustificare la condotta della Amministrazione che proceda ad accertamento, ma non determina la impossibilità di produrre tale documentazione in sede contenziosa; posto che tale significativa sanzione scatta solo ove la Amministrazione, invece di esercitare i propri poteri di indagine ed accertamento bancario, inviti il contribuente ad esibire la specifica documentazione relativa a tali rapporti» (Cass. civ., ordinanza 11765/2014). Le carenze istruttorie dell'Amministrazione finanziaria non possono essere colmate con l'utilizzo pretestuoso della preclusioni probatorie dell'art. 32.

© Riproduzione riservata



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti